

ALLEGATO 1

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del P. S. P. 2023/2027 per la Regione Basilicata (REG. UE n 2021/2115)



AVVISO PUBBLICO

Tipo di intervento: ENVCLIM(70) –
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione:
Codice intervento (SM):
SRA03 – AZ. 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo (No tillage)

Annualità 2023

Regione Basilicata Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali

Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

SOMMARIO

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 PREMESSA	7
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI	7
ART. 4 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	8
ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	9
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	9
ART. 7 LOCALIZZAZIONE	10
ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE	10
ART. 9 IMPEGNI SPECIFICI E ALTRI OBBLIGHI	11
ART. 10 COMBINABILITÀ CON ALTRE OPERAZIONI O MISURE DEL PROGRAMMA	13
ART. 11 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	13
ART. 12 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	14
ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	14
ART. 14 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	15
ART. 15 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	15
ART. 16 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE	16
ART. 17 CONTROLLI	16
ART. 18 COMUNICAZIONI	16

ART. 19 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI.....	18
ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
ART. 21 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	19
ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI	19
ALLEGATO A.....	21
TABELLA 1: CATALOGO DELLE COLTURE ASSOCIATE PER AVVISO PUBBLICO ANNO 2023 – INTERVENTO SRA03 – AZIONE 3.1 ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO (NO TILLAGE).....	21

Art. 1 Definizioni

«**AGEA**»: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE 2115/2021.

«**attività agricola**»: è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

«**agricoltori in attività**»: Sono considerati gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende

con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

«Autorità di gestione nazionale»: per il piano strategico della PAC è rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

«Autorità di gestione regionali»: Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane. Sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

«BDN»: Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, denominato CSN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale;

«BDR»: Banca Dati Regionale nella quale sono registrate con un codice univoco nazionale tutte le aziende che detengono allevamenti zootecnici e le movimentazioni dei capi;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

«**domanda geospaziale**»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.

«**domanda di aiuto**»: si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento.

«**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) nr 2021/2115.

«**Misure di sostegno connesse alla superficie e/o animali**»: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o UBA allevati.

«**parcella agricola**»: un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115.

«**parcella di riferimento**»: si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

«**SIAN**»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema

integrato di gestione e controllo (SIGC). È interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica).

«**SIGC**»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013..

«**Sistema di identificazione delle parcelle agricole**» (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

«**sistema di monitoraggio delle superfici**»: una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

«**sistema di identificazione e di registrazione degli animali**»: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

«**sistema d'informazione geografica**»: un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate.

«**SOI – Superficie oggetto di impegno**»: Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

«**SAU - Superficie agricola utilizzata**»: Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

«**Superficie accertata**»: Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile da LPIS per le domande non campione.

«**Superficie determinata**»: La superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

«**UBA**» **Unità di bestiame adulto**: Consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dal PSP 2023/2027 – par. 4.5) interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali.

Art. 2 Premessa

Con il Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre, l'Unione Europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. Nel P.S.P. nazionale e nel C.S.R. della Regione Basilicata sono indicati per ciascun intervento, tra l'altro, gli obiettivi specifici, le esigenze affrontate mediante l'intervento e gli indicatori di risultato a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione degli interventi prescelti per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2023-2027.

Con il presente avviso sono concessi pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, relative all' intervento SRA03 *“Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli”* – Azione 3.1 *“Adozione di tecniche di Semina su sodo (No tillage)”* del P.S.P. 2023-2027, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità.

Si fa espressa riserva di modifica nel presente Avviso pubblico, aggiornando le condizioni indicate, alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 3 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/126 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia e del Complemento per lo sviluppo rurale per la Basilicata;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- D.M. del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) in corso di definizione;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2023” in corso di definizione.

Art. 4 Obiettivi dell'intervento

Il presente avviso regionale ha l'obiettivo di attivare, con l'annualità 2023, l'intervento SRA03 - Azione 3.1 *“Adozione di tecniche di Semina su sodo (No tillage)”* del P.S.P. e del C.S.R. regionale 2023-2027, perseguendo gli obiettivi specifici e le esigenze affrontate dall'intervento SRA03 del medesimo Programma.

L'intervento prevede un sostegno, per ettaro di Superficie oggetto d'impegno, a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo l'**Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)**.

Gli obiettivi specifici raccomandati per questo tipo di intervento sono :

- SO4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.

L'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

Al contempo, l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, poiché il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica.

L'intervento prevede un periodo di impegno della durata di cinque anni; la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuto:

- C01: Agricoltori singoli o associati;
- C02: Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Per quanto riguarda il criterio di ammissibilità dei Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri C01 e C02, si considerano come beneficiari direttamente gli agricoltori che partecipano al gruppo di cooperazione.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere, alla data del 01 gennaio 2023, i seguenti requisiti di accesso:

- a) possesso di partita IVA in campo agricolo - Codice ATECO 01 e iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "in attiva", o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto, riscontrabile a fascicolo aziendale SIAN;
- b) la superficie agricola oggetto di impegno deve essere localizzata all'interno del territorio della Regione Basilicata;
- c) condurre terreni agricoli oggetto d'impegno, in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale e indicati nella sezione 4.1.3.2 del P.S.P. "Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore": le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in godimento alla data del 01/01/2023 come risultante a fascicolo aziendale;
- d) l'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo;
- e) sono ammissibile le sole colture annuali. Sono escluse le colture orticole, florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli;
- f) la superficie minima ammessa all'aiuto è pari a 5 ettari.

I sopracitati requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti per l'intera durata quinquennale del periodo d'impegno: a decorrere dal 01 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2027.

Durante il periodo d'impegno è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità.

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità comporta il rifiuto e la revoca totale dell'aiuto.

Art. 7 Localizzazione

L'intervento si applica sull'intero territorio regionale.

Art. 8 Criteri di selezione

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene nelle more dell'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale, che saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi di selezione:

- Localizzazione geografica: - collocazione delle superfici in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali (aree Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat"), aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province) ^(*) ;
- Principi territoriali: - Collocazione delle superfici oggetto d'impegno: Comuni di collina della Regione Basilicata secondo la classificazione delle zone altimetriche definite dall'ISTAT al 1 gennaio 2022 e di seguito specificati ^(*) ¹:

¹ ^(*) Ai fini dell'applicazione delle priorità territoriali, una azienda si riterrà collocata in una di dette Zone se la SAU aziendale regionale vi ricade per almeno il 60%.

Provincia di Potenza	Provincia di Matera
Acerenza, Atella, Banzi, Forenza, Lavello, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Rionero in Vulture, San Chirico Nuovo, Tolve, Barile, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida, Venosa, Cersosimo, Missanello, Noepoli, Roccanova, Ruvo del Monte, Sant'Arcangelo, Senise.	Craco, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Nova Siri, Pomarico, Rotondella, Salandra, Stigliano, Tricarico, Tursi, Aliano, Calciano, Colobraro, Garaguso, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Valsinni.

- **Principi tecnici:** - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU regionale complessiva.

Qualora il ricorso a tali priorità non risultasse sufficiente a contenere la spesa delle domande di sostegno pervenute nei limiti fissati al successivo art. 11, si adotterà l'ulteriore principio correlato all'estensione delle superfici, applicando la priorità alla S.O.I. a premio di maggiore estensione.

Pertanto, i criteri di selezione sulla base di principi di cui sopra saranno declinati nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, da parte dell'autorità di gestione del CSR, previo parere da parte del comitato di monitoraggio regionale.

Soltanto in presenza di risorse finanziarie insufficiente a soddisfare tutte le domande saranno applicate le procedure di selezione, alla luce della maggior vantaggio ambientale atteso.

Art. 9 Impegni specifici e altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

- **13.1.1:** Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina;
- **13.1.2** Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;
- **13.1.3** Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). Modalità specifiche di gestione dei residui: mantenere in loco in modo omogeneo tutti i residui colturali (trinciati) e le stoppie per avere uno strato di materiale vegetale sparso tra le piante o sul suolo secondo la tecnica del mulching (pacciamatura);
- **13.1.4** Divieto di ristoppio esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso. (I cereali autunno-vernini: frumento, triticale, orzo, avena, ecc. sono considerati come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento);

- **13.1.5** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;
- **13.1.6** Mantenere ad impegno le superfici seminatrici indicate nella domanda di sostegno per il quinquennio: vincolo ad appezzamenti fissi. Tuttavia, è consentita la possibilità di ridurre la SOI durante il periodo d'impegno qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato. La decadenza dagli impegni comporta il recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore;
 - Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse, particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, ristagno idrico, compattamento del terreno etc.) e se appositamente documentato e giustificato dal beneficiario, sono consentite operazioni volte al de-compattamento del suolo, purché sia evitata l'inversione dello strato superficiale del terreno, da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regioni.

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti:

- GAEC05 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze;
- GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;
- GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee.

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente avviso.

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

Art. 10 Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Gli impegni degli interventi SRA15 - SRA24 sono cumulabili, per le stesse superfici, a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Art. 11 Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta ad euro 24.000.000,00 (ventiquattromilione/00).

L'indennità annuale sarà erogata al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia, potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116, e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 12 Forma ed intensità del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

Unit of amount:

Azione	Importo unitario euro/ha/anno
SRA 03_ Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo	300

Art. 13 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di aiuto esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, entro il 15 maggio 2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse: la sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per gli anni successivi al primo la domanda di pagamento dovrà essere presentata all'AGEA a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Qualora, il beneficiario ometta di presentare per uno o quattro anni, anche consecutivi, la domanda di pagamento, il Responsabile del procedimento sottoporrà a controllo amministrativo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la decadenza degli impegni assunti con la domanda di sostegno e il conseguente recupero delle somme eventualmente percepite. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento al beneficiario non spetta lo specifico premio.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del M.A.S.A.F e alle successive Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2023 di successiva emanazione.

Art. 14 - Ammissibilità delle domande di sostegno

Conclusa la fase di rilascio delle domande di sostegno (DdS) il Responsabile dell'intervento provvede ad approvare l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase di istruttoria automatizzata, determinando gli adempimenti conseguenti.

L'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata non costituisce di per sé ammissione al sostegno, in quanto la stessa è condizionata dall'esito dell'istruttoria automatizzata che verifica i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'Avviso.

Gli elenchi delle DdS ammissibili alla successiva fase d'istruttoria saranno pubblicati, a cura del Responsabile dell'intervento, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2023-2027 (<http://europa.basilicata.it/feasr>), tale pubblicazione ha valore di notifica.

Art. 15 - Istruttoria delle domande di pagamento e chiusura del procedimento amministrativo

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa automatizzata la domanda di aiuto ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso e disposta dall'organismo pagatore AGEA.

L'istruttoria amministrativa delle domande prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o con parziale accoglimento viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, o dall'Organismo Pagatore AGEA per le domande esclusivamente in istruttoria automatizzata.

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo pec, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Art. 16 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Art. 17 Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a **controlli amministrativi** e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 18 Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;

1) **Per recesso dagli impegni** assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi dell' articolo 70, del regolamento (UE) n. 2115/2021, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per **cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

3) Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può **cedere totalmente o parzialmente la propria azienda** ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile del procedimento, l'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura dell'avvenuta cessione;
 - b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
 - c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.
- Nel caso di impegni pluriennali, qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione (vendita della piena proprietà, cessione in affitto, cessione di usufrutto, conferimenti, ecc.).

Art. 19 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale della P.A.C. 2023/2027 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel complemento regionale al PSP.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, l'applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi dell'art. 85 del Reg. UE 2021/2216, comporta l'applicazione di una riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1 del medesimo regolamento, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 20 Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'intervento è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di sviluppo agricolo e rurale.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero per quelle con esito negativo o parzialmente positivo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 21 Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/feasr>).

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Piano Strategico Nazionale PAC per il periodo 2023 – 2027", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del C.S.R. Basilicata del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027.

ALLEGATO A

TABELLA 1: Catalogo delle colture associate per avviso pubblico anno 2023 – Intervento SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo (No tillage).

I codici prodotti saranno oggetto di successivi aggiornamenti riconducibili alla matrice prodotti 2023/2027 in corso di definizione.

Descrizione
0001 - SEMINA SU SODO
0000 - superficie assoggettate ad impegno con aliquota di premio pari a ZERO

0001 - SEMINA SU SODO:

Raggruppamento Culturale	Codice Occupazione	Codice Destinazione	Codice Uso	Codice e Qualità	Descrizione Prodotto
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	001	011	000	000	GRANTURCO (MAIS)-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	001	011	000	018	GRANTURCO (MAIS)-FAVE, SEMI, GRANELLA--DOLCE
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	001	011	000	042	GRANTURCO (MAIS)-FAVE, SEMI, GRANELLA--DA POPCORN
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	002	011	000	000	GRANO (FRUMENTO) DURO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	009	011	000	000	FARRO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	019	011	000	003	RISONE-FAVE, SEMI, GRANELLA--TONDO
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	019	011	000	005	RISONE-FAVE, SEMI, GRANELLA--LUNGO A
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	019	011	000	006	RISONE-FAVE, SEMI, GRANELLA--LUNGO B
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	019	011	000	007	RISONE-FAVE, SEMI, GRANELLA--MEDIO
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	019	011	037	000	RISONE-FAVE, SEMI, GRANELLA-SPERIMENTALE-
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	045	011	000	000	SPELTA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	053	011	000	000	PANICO-FAVE, SEMI, GRANELLA--

CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	093	011	000	000	TRITICALE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	244	011	000	000	TRITORDEUM-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	346	011	000	000	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	533	011	000	000	AVENA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	587	011	000	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	597	011	000	000	GRANO SARACENO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	624	011	000	000	MIGLIO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	684	011	000	000	SEGALA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	693	011	000	000	SORGO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - CEREALI DA GRANELLA -	870	011	000	000	ORZO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	001	008	000	000	GRANTURCO (MAIS)-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	001	008	000	018	GRANTURCO (MAIS)-DA SEME--DOLCE
CEREALI - COLTURE DA SEME -	001	008	000	042	GRANTURCO (MAIS)-DA SEME--DA POPCORN
CEREALI - COLTURE DA SEME -	002	008	000	000	GRANO (FRUMENTO) DURO-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	009	008	000	000	FARRO-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	019	008	000	003	RISONE-DA SEME--TONDO
CEREALI - COLTURE DA SEME -	019	008	000	005	RISONE-DA SEME--LUNGO A
CEREALI - COLTURE DA SEME -	019	008	000	006	RISONE-DA SEME--LUNGO B
CEREALI - COLTURE DA SEME -	019	008	000	007	RISONE-DA SEME--MEDIO
CEREALI - COLTURE DA SEME -	045	008	000	000	SPELTA-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	093	008	000	000	TRITICALE-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	244	008	000	000	TRITORDEUM-DA SEME--

CEREALI - COLTURE DA SEME -	346	008	000	000	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	533	008	000	000	AVENA-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	587	008	000	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	684	008	000	000	SEGALA-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	693	008	000	000	SORGO-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	870	008	000	000	ORZO-DA SEME--
CEREALI - COLTURE DA SEME -	870	008	000	029	ORZO-DA SEME--IBRIDO
CEREALI - COLTURE FORAGGERE -	001	002	010	000	GRANTURCO (MAIS)-DA FORAGGIO- INSILATO-
CEREALI - COLTURE FORAGGERE -	244	002	000	000	TRITORDEUM-DA FORAGGIO--
CEREALI - COLTURE FORAGGERE -	244	002	010	000	TRITORDEUM-DA FORAGGIO-INSILATO-
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	001	011	000	022	GRANTURCO (MAIS)-FAVE, SEMI, GRANELLA--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	002	011	000	022	GRANO (FRUMENTO) DURO-FAVE, SEMI, GRANELLA--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	009	011	000	022	FARRO-FAVE, SEMI, GRANELLA-- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	045	000	000	022	SPELTA---ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	053	000	000	022	PANICO---ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	244	011	010	022	TRITORDEUM-FAVE, SEMI, GRANELLA- INSILATO-ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	533	011	000	022	AVENA-FAVE, SEMI, GRANELLA-- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	587	011	000	022	GRANO (FRUMENTO) TENERO-FAVE, SEMI, GRANELLA--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	597	011	000	022	GRANO SARACENO-FAVE, SEMI, GRANELLA- -ENERGETICO

CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	684	011	000	022	SEGALA-FAVE, SEMI, GRANELLA-- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	693	011	000	022	SORGO-FAVE, SEMI, GRANELLA-- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	870	011	000	022	ORZO-FAVE, SEMI, GRANELLA--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	001	002	000	022	GRANTURCO (MAIS)-DA FORAGGIO-- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	001	002	010	022	GRANTURCO (MAIS)-DA FORAGGIO- INSILATO-ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	002	002	000	022	GRANO (FRUMENTO) DURO-DA FORAGGIO-- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	093	002	000	022	TRITICALE-DA FORAGGIO--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	244	002	000	022	TRITORDEUM-DA FORAGGIO--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	244	002	010	022	TRITORDEUM-DA FORAGGIO-INSILATO- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	533	002	000	022	AVENA-DA FORAGGIO--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	587	002	000	022	GRANO (FRUMENTO) TENERO-DA FORAGGIO--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	597	002	000	022	GRANO SARACENO-DA FORAGGIO-- ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI -	684	002	000	022	SEGALA-DA FORAGGIO--ENERGETICO

COLTURE FORAGGERE					
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	693	002	000	022	SORGO-DA FORAGGIO--ENERGETICO
CEREALI - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	870	002	000	022	ORZO-DA FORAGGIO--ENERGETICO
ORTIVE - LEGUMINOSE -	016	011	000	000	LENTICCHIE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	020	011	000	000	PISELLO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	029	011	000	000	CICERCHIA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	217	000	000	000	FAGIOLO D'EGITTO---
ORTIVE - LEGUMINOSE -	412	000	000	000	ROVEJA PISELLO SELVATICO---
ORTIVE - LEGUMINOSE -	453	000	000	000	FAGIOLO DALL'OCCHIO---
ORTIVE - LEGUMINOSE -	454	000	000	000	FAGIOLO DI LIMA---
ORTIVE - LEGUMINOSE -	544	011	000	000	CECE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	575	011	000	000	FAVE, FAVINO E FAVETTE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	607	011	000	000	LEGUMINOSE DA GRANELLA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
ORTIVE - LEGUMINOSE -	615	011	000	018	LUPINO-FAVE, SEMI, GRANELLA--DOLCE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - COLTURE INDUSTRIALI -	675	002	000	022	SCAGLIOLA-DA FORAGGIO--ENERGETICO
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - COLTURE INDUSTRIALI -	675	011	000	022	SCAGLIOLA-FAVE, SEMI, GRANELLA--ENERGETICO
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - COLTURE DA SEME -	379	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)-DA SEME--
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	001	002	053	045	GRANTURCO (MAIS)-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) -	002	002	053	045	GRANO (FRUMENTO) DURO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE

ERBAI - GRAMINACEE					
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	093	002	053	045	TRITICALE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	533	002	053	045	AVENA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	578	002	053	045	FRUMENTO SEGALATO-DA FORAGGIO- ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	587	002	053	045	GRANO (FRUMENTO) TENERO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	597	002	053	000	GRANO SARACENO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - GRAMINACEE	870	002	053	045	ORZO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI GRAMINACEE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	004	002	053	043	SOIA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	020	002	053	043	PISELLO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	029	002	053	043	CICERCHIA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	078	002	053	043	SERRADELLA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	079	002	053	043	VECCE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE

COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	079	102	053	043	VECCE-DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	088	002	053	043	VIGNA CINESE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	152	002	053	043	TRIFOGLIO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	389	002	053	043	VECCIA SATIVA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	390	002	053	043	VECCIA VILLOSA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	575	002	053	043	FAVE, FAVINO E FAVETTE-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	575	102	053	043	FAVE, FAVINO E FAVETTE-DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	581	002	053	043	GINESTRINO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	615	002	053	043	LUPINO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	800	002	050	043	ERBAIO-DA FORAGGIO-ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE	840	002	053	043	SULLA-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE	862	002	053	043	FIENO GRECO-DA FORAGGIO-ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE-DI

(AVVICENDATE) - ERBAI - LEGUMINOSE					LEGUMINOSE
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - ERBAI - MISTE	800	002	050	044	ERBAIO-DA FORAGGIO-ANNUALE - NON PERMANENTE-MISTO
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - TUTTI GLI UTILIZZI -	079	011	000	000	VECCE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - TUTTI GLI UTILIZZI -	337	000	000	000	GALEGA O CAPRAGGINE---
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - TUTTI GLI UTILIZZI -	622	000	000	000	MELIOTO---
COLTURE FORAGGERE (AVVICENDATE) - TUTTI GLI UTILIZZI -	675	011	000	000	SCAGLIOLA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE DA SEME -	005	008	000	029	GIRASOLE-DA SEME--IBRIDI
COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE -	149	002	000	000	SESAMO-DA FORAGGIO--
COLTURE OLEAGINOSE - -	004	102	000	023	SOIA-DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI--DA FORAGGIO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	003	008	000	000	COLZA-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	003	008	000	029	COLZA-DA SEME--IBRIDI
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	004	008	000	000	SOIA-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	004	108	000	000	SOIA-DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME	005	008	000	000	GIRASOLE-DA SEME--

-					
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	436	008	000	000	SENAPE BRUNA-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE DA SEME -	438	008	000	000	SENAPE NERA-DA SEME--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE FORAGGERE -	005	002	000	000	GIRASOLE-DA FORAGGIO--
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI -	003	011	000	021	COLZA-FAVE, SEMI, GRANELLA-- IBRIDI/ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI -	003	011	000	022	COLZA-FAVE, SEMI, GRANELLA-- ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI -	004	011	000	022	SOIA-FAVE, SEMI, GRANELLA--ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI -	004	111	000	022	SOIA-FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI--ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI -	005	011	000	022	GIRASOLE-FAVE, SEMI, GRANELLA-- ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI -	058	011	000	021	RAVIZZONE-FAVE, SEMI, GRANELLA-- IBRIDI/ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI -	058	011	000	022	RAVIZZONE-FAVE, SEMI, GRANELLA-- ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - COLTURE INDUSTRIALI - COLTURE FORAGGERE	004	002	000	022	SOIA-DA FORAGGIO--ENERGETICO
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	003	011	000	000	COLZA-FAVE, SEMI, GRANELLA--
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	003	011	000	029	COLZA-FAVE, SEMI, GRANELLA--IBRIDI
COLTURE OLEAGINOSE -	004	011	000	000	SOIA-FAVE, SEMI, GRANELLA--

TUTTI GLI UTILIZZI -					
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	005	011	000	000	GIRASOLE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	058	011	000	000	RAVIZZONE-FAVE, SEMI, GRANELLA--
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	058	011	000	029	RAVIZZONE-FAVE, SEMI, GRANELLA--IBRIDI
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	077	000	000	000	SENAPE---
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	436	000	000	000	SENAPE BRUNA---
COLTURE OLEAGINOSE - TUTTI GLI UTILIZZI -	438	000	000	000	SENAPE NERA---
COLTURE DA FIBRA - COLTURE DA SEME -	055	008	000	008	LINO-DA SEME--DA OLIO
COLTURE DA FIBRA - COLTURE DA SEME -	055	008	000	009	LINO-DA SEME--DA FIBRA
COLTURE DA FIBRA - COLTURE DA SEME -	056	008	000	000	CANAPA -DA SEME--
COLTURE DA FIBRA - COLTURE FORAGGERE -	055	002	000	000	LINO-DA FORAGGIO--
COLTURE DA FIBRA - COLTURE INDUSTRIALI -	055	011	000	022	LINO-FAVE, SEMI, GRANELLA--ENERGETICO
COLTURE DA FIBRA - TUTTI GLI UTILIZZI -	055	001	000	000	LINO-DA FIBRA--
COLTURE DA FIBRA - TUTTI GLI UTILIZZI -	055	011	000	000	LINO-FAVE, SEMI, GRANELLA--
COLTURE DA FIBRA - TUTTI GLI UTILIZZI -	056	001	000	000	CANAPA -DA FIBRA--
COLTURE DA FIBRA - TUTTI GLI UTILIZZI -	662	000	000	000	COTONE---
COLTURE DA FIBRA - TUTTI GLI UTILIZZI -	910	001	000	000	CARDI-DA FIBRA--
ORTIVE - COLTURE	226	008	000	000	CORIANDOLO-DA SEME--

DA SEME -					
-----------	--	--	--	--	--

0000 – SOI superficie assoggettate ad impegno con aliquota di premio pari a ZERO

Raggruppamento Colturale

SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO - SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO - SUPERFICIE DISPONIBILE PER LA COLTIVAZIONE MA TENUTA A RIPOSO:

214 000 048 032 *superfici agricole ritirate dalla produzione--terreno coperto da vegetazione spontanea-interventi di ripristino di habitat o biotopi;*

214 000 048 037 *superfici agricole ritirate dalla produzione--terreno coperto da vegetazione spontanea-copertura vegetale spontanea.*